

Citta Metropontana di Catama

ORDINANZA SINDACALE NR. 54 DEL 05-08-2022

OGGETTO: Ordinanza ex art. 3 della Legge 94/2009 per la rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica e chiusura dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande. - Ditta Manitta Giuseppe nato a Bronte (CT) il 03/08/1971 e residente a Randazzo nella Via Gaeta nr. 1 in qualità di rappresentante legale della "S.N.C. MAGIROMA" con sede legale in Via Gaeta nrr. 5 e 7 Randazzo.

VISTO che in data 02/08/2022, il Comando di Polizia Municipale ha trasmesso verbale di accertamento di violazione di cui all'art. 20 commi 1, 4 e 5 del Decreto Legislativo nr. 285 del 1992 e s.m.i (Codice della Strada) nr. 10991 del 31/07/2022, elevato a carico della Ditta Manitta Giuseppe nato a Bronte (CT) il 03/08/1971 e residente a Randazzo nella Via Gaeta nr. 1 in qualità di rappresentante legale della "S.N.C. MAGIROMA" con sede legale in Via Gaeta nrr. 5 e 7 Randazzo e titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar – Pasticceria – Gelateria e Tavola calda) ubicata in Randazzo nella Via Umberto nr. 64, in quanto per fini commerciali, in assenza della prescritta autorizzazione ed in adiacenza del Bar occupava parte della sede stradale di Via Umberto con una pedana di mq. 8, unitamente ad ulteriore fila di tavoli e sedie per una superficie di mq. 10 (superficie complessiva occupata – mq 18 -), determinando intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

RILEVATO che non risulta rilasciata dagli Uffici Comunali alcuna autorizzazione e/o concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico antistante la sede dell'attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande sito nella Via Umberto nr. 64 di cui è Legale Rappresentante il sopra meglio generalizzato Sig. Manitta Giuseppe;

1

VISTO l'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009 (provvedimento di sicurezza pubblica che modifica l'art. 20 del C.d.S.) che testualmente recita; "fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico prevista dall'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, nr. 285 e s.m.i., il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione al fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni continuativi";

CONSIDERATO che nel caso specifico ricorre la fattispecie dell'applicazione delle disposizioni di cui al sopracitato art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge nr. 94/2009;

VISTA la nota prot. nr. 14116 del 05/08/2022, del Comando di Polizia Municipale, con la quale viene comunicata l'inottemperanza del titolare del pubblico esercizio all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi riportato come sanzione accessoria nel verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. nr. 10991 del 31/07/2022;

RITENUTO opportuno provvedere in merito e ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore Sig. Manitta Giuseppe nato a Bronte (CT) il 03/08/1971 e residente a Randazzo nella Via Gaeta nr. 1 Legale rappresentante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar – Pasticceria – Gelateria e Tavola calda) ubicata in Randazzo nella Via Umberto nr. 64, al fine di garantire la libera fruizione veicolare e pedonale della pubblica via e trattandosi di occupazione a fine commerciale, trascorse 48 ore dalla notifica della presente Ordinanza nel caso di ulteriore inottemperanza ordinare la chiusura dell'esercizio pubblico di cui trattasi per un periodo di 5 giorni continuativi e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

VISTI:

l'art. 20 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, nr. 285 e s.m.i (C.d.S.)

l'art. 633 del c.p.;

l'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge nr. 94/2009;

l'art. 50 del D.Leg.vo nr. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Al Sig. Manitta Giuseppe nato a Bronte (CT) il 03/08/1971 e residente a Randazzo nella Via Gaeta nr. 1 in qualità di rappresentante legale della "S.N.C. MAGIROMA" con sede legale in Via Gaeta nrr. 5 e 7 Randazzo in qualità di titolare (trasgressore) dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar – Pasticceria – Gelateria e Tavola calda) ubicata in Randazzo nella Via Umberto nr. 64,

- la rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al Verbale di contestazione nr. 10991 del 31/07/2022, elevato dalla Polizia Municipale di Randazzo ed il ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi (sede stradale adiacente al bar ubicato nella Via Umberto nr. 64); entro il termine massimo di ore 48 dalla notifica della presente Ordinanza;
- nel caso di inottemperanza alla rimozione dell'occupazione abusiva e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato di ore 48, si procederà alla chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui trattasi, per un periodo di 5 giorni continuativi e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione dell'occupazione abusiva e ripristino dello stato dei luoghi

DISPONE

- di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di Randazzo di notificare la presente ordinanza al sopra meglio generalizzato trasgressore Sig. Manitta Giuseppe, e di verificare l'esecuzione dello stesso provvedimento, con la prescrizione che in caso di accertata inottemperanza, come prescritto dalla legge di procedere alla chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui trattasi, per un periodo di 5 giorni continuativi e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione dell'occupazione abusiva e ripristino dello stato dei luoghi;
- di dare mandato all'Ufficio Sviluppo Economico e SUAP di trasmettere, in base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 18 della Legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto, la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma del D.P.R. nr. 600 del 1973 e s.m.i.;
- di comunicare la presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo e al locale Comando di Polizia Municipale;

AVVISA

- che in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500.00, ai sensi dell'art. 7- bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000e s.m.i.;
- che la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R di Catania entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

Il Comando di Polizia Municipale è quanti altri spetta per legge, sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale 05 - 08 / 20 22

